

PEC: [provincia.pavia@pec.provincia.pv.it](mailto:provincia.pavia@pec.provincia.pv.it)

*Settore Tutela Ambientale, Promozione del Territorio e Sostenibilità*  
*U.O. Autorizzazioni Ambientali e Sostenibilità*

**MNS AIA 04/2021**

**OGGETTO: Echovit srl con sede legale e impianto sito in Via Donat Cattin n. 18 Voghera (PV)**  
**– Modifica non sostanziale dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) n. 02/2016 del 24/10/2016.**

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE TUTELA AMBIENTALE,  
PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SOSTENIBILITÀ**

**Visti:**

- l’art. 107 del Dlgs. n. 267 del 18/08/2000 sull’ordinamento degli enti locali;
  - lo Statuto provinciale vigente approvato con D.C.P. di Pavia n. 16/5618 del 16/03/2001;
  - il vigente Regolamento per l’ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con D.G.P. di Pavia n. 208/1989 del 30/07/2008 modificato con D.G.P. n. 349/36641 del 23/10/2008;
  - il Decreto Presidenziale n. 66 del 25/03/2021, di nomina a Responsabile del Settore Tutela Ambientale, Promozione del Territorio e Sostenibilità;
- 
- il Dlgs. n. 152 del 3 aprile 2006 “*Norme in materia ambientale*” e s.m.i.;
  - l’art. 8 della L.R. n. 24 del 11 dicembre 2006 così come modificato da ultimo dalla L.R. 24 del 5 agosto del 2014 che declina le competenze in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale;
  - la D.G.R. della Regione Lombardia n. 2970 del 2 febbraio 2012 “*Determinazioni in merito alle procedure e modalità di rinnovo e dei criteri per la caratterizzazione delle modifiche per l’esercizio uniforme e coordinato dell’Autorizzazione Integrata Ambientale*”;
  - la DGR 8 febbraio 2021 - n. XI/4268 “*Approvazione dell’atto di indirizzo regionale recante “Criteri generali per l’individuazione delle modifiche sostanziali e non sostanziali delle installazioni soggette ad A.I.A. ai sensi del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. e modalità applicative”*”;

**Richiamata** l’Autorizzazione Integrata Ambientale n. 02/2016 del 24/10/2016 rilasciata alla Echovit srl di Voghera;

**Vista** la nota del 28/09/2020 (PG 57709 e 57710) con cui la società in oggetto ha presentato comunicazione per modifiche di AIA relative a:

1. eliminazione del vincolo delle 9 t/d per i quantitativi massimi ritirabili;
2. estensione dell’operazione di recupero R13 ai codici CER attualmente gestiti in solo deposito preliminare D15;
3. introduzione di nuovi codici CER;
4. riorganizzazione funzionale dell’area 8;
5. modifica dei quantitativi stoccabili di rifiuti pericolosi e non;

6. introduzione di nuove procedure per l'accettabilità dei rifiuti provenienti da piccoli conferitori;
7. rideterminazione del 40% dell'importo della fidejussione in seguito ad ottenimento della certificazione ISO 14001:2015 da parte della Società.

**Dato atto** che con nota del 13/11/2020 (PG 70259) la Provincia ha comunicato alla società che era necessario che venisse espletata la procedura di Verifica di VIA dal momento che la modifica relativa all'aumento del quantitativo di rifiuti pericolosi stoccati comportava la variazione dei dati ingresso nel processo di calcolo previsto per gli impianti rifiuti di cui alla DGR n. 11317 del 10 febbraio 2010;

**Preso atto** della nota del 19/11/2020 (PG 71429) con cui la società, in riscontro alla nota provinciale di cui sopra:

- ha comunicato la rinuncia all'aumento dei quantitativi di rifiuti pericolosi in stoccaggio e di conseguenza anche alla riorganizzazione dell'area 8 esterna al capannone, rendendo di fatto non più necessario espletare la procedura di Verifica di VIA;
- ha allegato relazione tecnica e Tavola aggiornata alla luce delle variazioni;

**Vista** la nota del 21/01/2021 (PG 2570) con cui la società ha comunicato che la realizzazione delle modifiche sarebbe stata avviata dal 01/02/2021 in quanto decorso il termine di 60 gg, di cui all'art. 29 *nonies* del DLgs 152/06, dalle integrazioni del 19/11/2020;

**Considerato** che la Provincia, con nota PG 5545 del 29/01/2021 ha comunicato che le modifiche richieste, pur configurandosi come non sostanziali, richiedono un aggiornamento dell'Allegato Tecnico all'AIA n. 02/2016 e che, essendo in corso la valutazione con l'organo di controllo, le stesse avrebbero potuto essere messe in opera soltanto una volta definite le condizioni di esercizio con apposito atto;

**Dato atto** che, con nota PG 9006 del 12/02/21 (e 9471 del 15/02/21) la Provincia ha chiesto ad ARPA un confronto tecnico in merito alle varianti richieste;

**Vista** la nota del 08/04/2021 (PG 22275) con cui la società ha integrato spontaneamente l'istanza del 28/09/2020 chiedendo, in aggiunta:

- l'introduzione del codice EER 10.07.01 "scorie della produzione primaria e secondaria" tra quelli autorizzati in ingresso;
- l'aggiornamento della potenzialità complessiva d'impianto dalle 2.700 t/a attualmente autorizzate a 72.000 t/a, corrispondenti a 240 t/d;
- aggiornamento superfici di alcune aree di stoccaggio da verifica planimetria;

ed allegando Tavola e Relazione tecnica aggiornate rispetto all'istanza iniziale ed alle integrazioni del 19/11/2020;

**Preso atto** della nota del 13/05/21 (PG 30196) con cui ARPA ha dato riscontro alla richiesta della Provincia del 12/02/2021 evidenziando che *La richiesta di modifica può essere assentita, ma le quantità previste sono esagerate, rispetto alla possibilità reale di movimentazione nell'insediamento, che, come risulta dal sopralluogo recentemente effettuato, non può ospitare 2 tir contemporaneamente, a meno di effettuare manovre pericolose per le persone e in parte anche per l'ambiente. Quindi le quantità complessive possono essere ridotte di almeno 1/3;*

**Considerato** che, alla luce della nota di ARPA la Provincia, con nota PG 33049 del 27/05/21, ha chiesto alla società di rivedere i quantitativi giornalieri richiesti, con riferimento alla valutazione di ARPA del 13/05/21, suddividendo eventualmente la potenzialità tra le diverse operazioni (R13, D15) e tra le diverse tipologie di rifiuti (pericolosi e non pericolosi) e tenendo in considerazione le soglie previste normativa VIA/Verifica di VIA;

**Vista** la nota del 27/05/2021 (PG 33397) con cui la società dato riscontro alla nota della Provincia in merito alla potenzialità;

**Preso atto** della nota del 06/07/2021 (PG 42177) con cui la società ha trasmesso la certificazione UNI EN ISO 14001:2015 valida fino al 21 dicembre 2021;

**Rilevato** che, alla luce delle comunicazioni intercorse le modifiche oggetto della presente istruttoria sono:

1. eliminazione del vincolo delle 9 t/d per i quantitativi massimi ritirabili;
2. estensione dell'operazione di recupero R13 ai codici CER attualmente gestiti in solo deposito preliminare D15;
3. introduzione di nuovi codici EER;
4. aggiornamento dei superficie di alcune aree di stoccaggio senza variazioni funzionali;
5. introduzione di nuove procedure per l'accettabilità dei rifiuti provenienti da piccoli conferitori;
6. rideterminazione del 40% dell'importo della fidejussione in seguito ad ottenimento della certificazione ISO 14001:2015 da parte della Società.

**Richiamata** la relazione istruttoria REP AMBVI n. 426 del 12/07/2021:

- **da cui si evince che:**

la modifica di cui al punto 1:

- è di tipo gestionale/operativa e riguarda solo i quantitativi movimentabili in impianto ed i limite delle 9 t/d comporterebbe la possibilità di ricevere un solo automezzo con cassone al giorno o un bilico carico per circa 1/3 della propria capacità al giorno;
- non varia la capacità complessiva di stoccaggio autorizzata (R13/D15) pari a 445 m<sup>3</sup>, corrispondenti a 382 t, di cui 176 m<sup>3</sup> di rifiuti pericolosi e 269 m<sup>3</sup> di rifiuti non pericolosi;
- non comporta la realizzazione di nuove strutture inerenti la gestione dei rifiuti che necessitino di titolo edilizio;
- non comporta l'espletamento di procedura di VIA o di Verifica di VIA;

la modifica di cui al punto 2:

- comporta l'aggiornamento della tabella dei EER e delle relative operazioni;

la modifica di cui al punto 3:

- comporta l'aggiornamento della tabella dei EER e delle relative operazioni;

la modifica di cui al punto 4:

- le variazioni alle aree sono minime, non comportano variazioni funzionali, né dalle capacità di stoccaggio autorizzate e derivano esclusivamente da una verifica più attenta delle superfici;

la modifica di cui al punto 5:

- comporta l'aggiornamento della descrizione delle procedure di accettazione dei rifiuti in ingresso;

ai sensi dell'art. 29-nonies del Dlgs 152/2006 e s.m.i. e delle DGR della Regione Lombardia n. 2970 del 2 febbraio 2012 e 8 febbraio 2021 - n. XI/4268 le modifiche si configurano come non sostanziali e comportano l'aggiornamento dell'AT e della Tavola allegata all'AIA;

- **con cui si propone di autorizzare la realizzazione delle seguenti modifiche:**

- *eliminazione del vincolo delle 9 t/d per i quantitativi massimi ritirabili/movimentabili passando da 2.700 t/anno - pari a 9 t/d, a 45.000 t/a - pari 150 t/d, specificando che al massimo potranno essere movimentate 40 t/d in D15, senza modifica della capacità massima di stoccaggio autorizzata pari a 445 m<sup>3</sup> (di cui 176 m<sup>3</sup> di pericolosi e 269 m<sup>3</sup> di non pericolosi);*
- *estensione dell'operazione di recupero R13 ai codici EER attualmente gestiti in solo deposito preliminare D15;*
- *introduzione dei nuovi codici EER richiesti a condizione che i codici EER 160306 (rifiuti organici) e 200108 (rifiuti biodegradabili da cucine e mense) vengano depositati in contenitori chiusi e avviati a recupero entro 72 ore dal ricevimento, al netto di eventuali specifiche delle caratteristiche del 160306 appartenente alla categoria "16 03 -prodotti fuori specifica e prodotti inutilizzati";*
- *rideterminazione del 40% dell'importo della fidejussione in seguito ad ottenimento della certificazione ISO 14001:2015;*
- *introduzione delle seguenti nuove procedure per l'accettabilità dei rifiuti provenienti da piccoli conferitori:*
  - *i rifiuti non pericolosi provenienti da demolizione derivanti da fabbricati residenziali, civili, commerciali e sulle porzioni dei fabbricati industriali/artigianali non destinate ad uso produttivo potranno essere ritirati previa attestazione della la tipologia di edificio dal quale provengono i rifiuti conferiti e senza la preventiva esecuzione di analisi di caratterizzazione;*
  - *i rifiuti non pericolosi provenienti da demolizioni di attività industriali, ospedali o aree sensibili e critiche, al raggiungimento dei 30 mc di stoccaggio, saranno sottoposti, ad analisi su campioni cumulativi rappresentativi della totalità del materiale, a carico della Echovit srl;*

*alle condizioni riportate nell'Allegato alla relazione stessa e con riferimento alla Tavola 01 Planimetria generale Stato di Progetto settembre 2020 Rev 2 del 04/2021*

- **con cui si propone di prendere atto:**

- *dell'aggiornamento dei superficie di alcune aree di stoccaggio senza variazioni funzionali;*

*con riferimento all'Allegato alla relazione stessa ed alla Tavola 01 Planimetria generale Stato di Progetto settembre 2020 Rev 2 del 04/2021.*

- **con cui si propone di disporre che:**

- *potranno essere movimentate al massimo 40 t/d in D15 di rifiuti pericolosi e non pericolosi, senza modifica della capacità massima di stoccaggio autorizzata pari a 445 m<sup>3</sup> (di cui 176 m<sup>3</sup> di pericolosi e 269 m<sup>3</sup> di non pericolosi);*
- *i rifiuti di cui ai codici EER 160306 (rifiuti organici) e 200108 (rifiuti biodegradabili da cucine e mense) dovranno essere depositati in contenitori chiusi e avviati a recupero entro 72 ore dal ricevimento, al netto di eventuali specifiche delle caratteristiche del 160306 appartenente alla categoria "16 03 -prodotti fuori specifica e prodotti inutilizzati";*
- *Venga effettuata una valutazione di impatto acustico una volta realizzate le modifiche e le risultanze vengano trasmesse agli Enti;*
- *L'Allegato Tecnico all'AIA 02/16 venga aggiornato come da Allegato alla presente;*

- *La Tavola 03 Aree di lavorazione e reti di fognatura rev. del 10/2015 allegata all'AIA 02/16 venga sostituita con la Tavola 01 Planimetria generale Stato di Progetto settembre 2020 Rev 2 del 04/2021;*
- *Il presente atto costituisca parte integrante e sostanziale dell'Autorizzazione n. 02/16 ove non modificata dal presente e venga conservato unitamente alla stessa;*
- *Rimangano valide, ove non modificate dal presente atto, le condizioni e le prescrizioni di cui all'Autorizzazione n. 02/16;*
- *La società è tenuta entro 90 giorni a trasmettere il Protocollo di Gestione rifiuti aggiornato;*
- *La ditta comunichi l'avvenuta realizzazione delle modifiche;*
- *Ai fini del mantenimento dell'importo ridotto della fidejussione, la ditta trasmetta i rinnovi della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001:2015;*
- *Venga demandata ad ARPA la verifica della regolarità degli interventi eseguiti, nell'ambito delle attività programmate ai sensi dell'art 29 decies comma 3 del DLgs 152/06;*
- *La Ditta ottemperi a tutte le disposizioni previste dalla normativa in tema di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro, ed alle disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 01/08/2011 in merito alla prevenzione incendi;*
- *Siano fatti salvi i diritti di terzi e tutte le eventuali autorizzazioni o gli altri atti di assenso comunque denominati, la cui acquisizione è prevista dalle normative vigenti in relazione all'impianto ed all'attività, nonché le disposizioni future in materia ambientale, in quanto applicabili.*

## **AUTORIZZA**

la società Echovit srl (C.F./P.IVA 02630390181) con sede legale e impianto sito in Via Donat Cattin n. 18 in comune di Voghera (PV) alla realizzazione delle seguenti modifiche non sostanziali:

- *eliminazione del vincolo delle 9 t/d per i quantitativi massimi ritirabili/movimentabili passando da 2.700 t/anno - pari a 9 t/d, a 45.000 t/a - pari 150 t/d: al massimo potranno essere movimentate 40 t/d in D15, senza modifica della capacità massima di stoccaggio autorizzata pari a 445 m<sup>3</sup> (di cui 176 m<sup>3</sup> di pericolosi e 269 m<sup>3</sup> di non pericolosi);*
- *estensione dell'operazione di recupero R13 ai codici EER attualmente gestiti in solo deposito preliminare D15;*
- *introduzione dei nuovi codici EER richiesti a condizione che i codici EER 160306 (rifiuti organici) e 200108 (rifiuti biodegradabili da cucine e mense) vengano depositati in contenitori chiusi e avviati a recupero entro 72 ore dal ricevimento, al netto di eventuali specifiche delle caratteristiche del 160306 appartenente alla categoria "16 03 -prodotti fuori specifica e prodotti inutilizzati";*
- *rideterminazione del 40% dell'importo della fidejussione in seguito ad ottenimento della certificazione ISO 14001:2015;*
- *introduzione delle seguenti nuove procedure per l'accettabilità dei rifiuti provenienti da piccoli conferitori:*
  - *i rifiuti non pericolosi provenienti da demolizione derivanti da fabbricati residenziali, civili, commerciali e sulle porzioni dei fabbricati industriali/artigianali non destinate ad uso produttivo potranno essere ritirati previa attestazione della tipologia di edificio dal quale provengono i rifiuti conferiti e senza la preventiva esecuzione di analisi di caratterizzazione;*
  - *i rifiuti non pericolosi provenienti da demolizioni di attività industriali, ospedali o aree sensibili e critiche, al raggiungimento dei 30 mc di stoccaggio, saranno sottoposti, ad analisi su campioni cumulativi rappresentativi della totalità del materiale, a carico della Echovit srl;*

## **PRENDE ATTO**

dell'aggiornamento dei superficie di alcune aree di stoccaggio senza variazioni funzionali;

con riferimento all'Allegato alla presente ed alla Tavola *01 Planimetria generale Stato di Progetto settembre 2020 Rev 2 del 04/2021*.

## **DISPONE CHE**

- L'Allegato Tecnico all'AIA 02/16 venga aggiornato dall'Allegato alla presente Autorizzazione;
- La Tavola 03 *Aree di lavorazione e reti di fognatura* rev. del 10/2015 allegata all'AIA 02/16 venga sostituita con la Tavola 01 *Planimetria generale Stato di Progetto settembre 2020 Rev 2 del 04/2021*;
- Il presente atto costituisca parte integrante e sostanziale dell'Autorizzazione n. 02/16 ove non modificata dal presente e venga conservato unitamente alla stessa;
- Rimangano valide, ove non modificate dal presente atto, le condizioni e le prescrizioni di cui all'Autorizzazione n. 02/16;
- La società è tenuta entro il 90 giorni a trasmettere il Protocollo di Gestione rifiuti aggiornato;
- La ditta comunichi l'avvenuta realizzazione delle modifiche;
- Venga effettuata una valutazione di impatto acustico una volta realizzate le modifiche e le risultanze vengano trasmesse agli Enti;
- Ai fini del mantenimento dell'importo ridotto della fidejussione, la ditta trasmetta i rinnovi della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001:2015;
- Venga demandata ad ARPA la verifica della regolarità degli interventi eseguiti, nell'ambito delle attività programmate ai sensi dell'art 29 decies comma 3 del DLgs 152/06;
- La Ditta ottemperi a tutte le disposizioni previste dalla normativa in tema di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro, ed alle disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 01/08/2011 in merito alla prevenzione incendi;
- Siano fatti salvi i diritti di terzi e tutte le eventuali autorizzazioni o gli altri atti di assenso comunque denominati, la cui acquisizione è prevista dalle normative vigenti in relazione all'impianto ed all'attività, nonché le disposizioni future in materia ambientale, in quanto applicabili;
- Il presente provvedimento venga notificato alla Echovit srl (nella persona del legale rappresentante o di suo delegato);
- Copia del presente atto sia trasmessa all'ARPA Dipartimento di Pavia, al Comune di Voghera e all'Ufficio d'Ambito Territoriale;
- Copia del presente atto venga affissa, per 15 giorni consecutivi, all'Albo Pretorio della Provincia e pubblicato sul sito istituzionale della Provincia.

Per il Dirigente del Settore Tutela Ambientale,  
Promozione del Territorio e Sostenibilità

Il Segretario Generale  
Dott. Alfredo Scrivano  
[firmato digitalmente]

Ai sensi della legge 241/90, contro il presente provvedimento, potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla suddetta data di notifica.